

Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)

Regolamento regionale 16 giugno 1977, n. 8. (D.C.R. 185/1977).

"Regolamento del Comitato Comprensoriale di Mondovì".

(B.U. 2 agosto 1977, n. 31)

Titolo I.

SEDE, FUNZIONI ED ORGANI DEL COMITATO COMPENSORIALE

Art. 1. Sede

La sede degli organi del Comitato comprensoriale di Mondovì, istituito ai sensi della Legge regionale 4-6-1975 n. 41, e' stabilita nella città di Mondovì.

Art. 2. Funzioni

Natura, compiti e attività del Comitato comprensoriale sono quelli fissati dallo Statuto della Regione Piemonte, dalla Legge 4-6-1975 n. 41 e da eventuali altre leggi della Regione Piemonte.

Art. 3. Organi

Sono organi del Comitato comprensoriale il Consiglio, la Giunta esecutiva ed il Presidente.

Titolo II.

IL CONSIGLIO

Art. 4. Composizione e durata in carica

I componenti il Consiglio comprensoriale, nominati con Decreto del Presidente della Regione, sono designati per elezione con le modalità previste dalla Legge 4-6-1975, N. 41.

Essi rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato negli Enti locali cui appartengono; la decadenza dal Consiglio comunale o provinciale di appartenenza comporta la decadenza dal Consiglio comprensoriale.

Eventuali dimissioni sono presentate al Presidente del Comitato il quale, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio, le trasmette al Presidente della Regione.

In caso di decadenza, di dimissioni o di cessazione dall'incarico per qualsiasi altra causa, la surrogazione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 15 della Legge regionale n. 41 del 4-6-1975.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, i Consiglieri comprensoriali dallo stesso designati rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, oppure di scadenza di un Consiglio in data diversa rispetto alla generalità dei Comuni del Comprensorio, i Consiglieri comprensoriali appartenenti a detto Consiglio cessano dal mandato soltanto se non risultano rieletti ed in tal caso vengono dichiarati decaduti e surrogati con il primo escluso della lista di appartenenza.

Il Consiglio comprensoriale decade dalla sua funzione in seguito allo scioglimento del Consiglio Regionale.

Art. 5. Doveri e diritti dei Consiglieri

Ciascun Consigliere rappresenta il Comprensorio senza vincoli di mandato ed ha il dovere di partecipare in modo continuativo alla attività del Comitato.

Al fine di espletare adeguatamente il proprio mandato, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dalla Regione e dalla Giunta esecutiva del Comitato comprensoriale tutte le informazioni e la documentazione inerenti alle competenze del Comprensorio.

Art. 6. Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio comprensoriale è l'organo deliberante del Comitato. In particolare spetta al Consiglio:

- a) l'adozione del regolamento e delle sue integrazioni e modificazioni, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- b) la designazione del Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- c) la designazione della Giunta esecutiva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- d) l'organizzazione degli uffici del Comprensorio;
- e) la costituzione delle Commissioni di cui al successivo art. 18;
- f) la regolamentazione dei rapporti del Comitato comprensoriale con gli enti operanti nel Comprensorio, nonché delle modalità per la consultazione e la partecipazione di enti, associazioni, organismi ed esperti;
- g) la promozione di indagini conoscitive, di studi e di ricerche intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni;
- h) la nomina di rappresentanti del Comitato comprensoriale presso Enti ed organismi esterni;
- i) l'affidamento di incarichi professionali; al Consiglio competono, comunque, tutte le attribuzioni conferite al Comitato comprensoriale, ad eccezione di quelle demandate da leggi regionali o dal presente regolamento ad altri organi.

Gli adempimenti esecutivi per l'espletamento delle attribuzioni del Consiglio, possono essere delegati alla Giunta, indicandone limiti e contenuti.

Art. 7. Prima seduta

La prima seduta del Consiglio comprensoriale e' convocata dal Presidente della Regione ed e' presieduta dal Consigliere piu' anziano di eta'.

Nel corso della prima seduta il Consiglio comprensoriale designa, con le modalita' previste dalla legge e dal presente regolamento, con separata votazione, il Presidente e la Giunta esecutiva.

Alla designazione della Giunta esecutiva non si puo' provvedere se non successivamente a quella del Presidente.

I tre Consiglieri piu' giovani fungono da scrutatori.

Art. 8. Sessioni ordinarie

Il Consiglio si riunisce di diritto, su convocazione del Presidente, in sessione ordinaria, il primo giorno non festivo dei mesi di ottobre, febbraio, aprile, giugno.

Art. 9. Sedute straordinarie

Il Consiglio puo' essere altresì convocato su iniziativa del suo Presidente, del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi componenti.

Negli ultimi due casi, il Consiglio deve essere convocato nel termine di 15 giorni dalla data in cui la richiesta e' pervenuta al Presidente del Comitato.

La richiesta di convocazione straordinaria da parte del Presidente della Regione o di un quinto dei componenti l'assemblea deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti da trattare e dalle eventuali proposte di deliberazioni.

Se il Presidente non provvede, la convocazione e' fatta rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Consigliere piu' anziano di eta' fra i richiedenti.

Art. 10. Ordine del giorno

L'ordine del giorno e' stabilito dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva.

Con richiesta scritta motivata, presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna sessione ordinaria, un quinto dei Consiglieri puo' chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di specifici argomenti, purché attinenti alle funzioni ed alle attività del Comitato comprensoriale.

Art. 11. Convocazione

Il Consiglio e' convocato dal Presidente mediante avviso raccomandato, da spedirsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ordine del giorno e dell'ora della riunione.

Art. 12. Convocazione urgente

In casi di particolare necessita' ed urgenza, il Consiglio puo' essere convocato dal suo Presidente con avviso telegrafico da spedirsi almeno quarantotto ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.

Art. 13. Numero legale

Per la validita' delle adunanze e' necessario l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni vengono assunte con voto palese ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa prescrizione del presente regolamento o della legge Regionale 4/6/1975 N. 41.

Art. 14. Sedute pubbliche e segrete

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Consiglio puo' riunirsi in seduta segreta quando vi sia richiesta in tal senso da parte del Presidente, della Giunta esecutiva o di almeno un quinto dei Consiglieri, o quando si trattino questioni riguardanti persone; su tale richiesta il Consiglio deve pronunciarsi preliminarmente per alzata di mano, dopo che abbiano parlato non piu' di un oratore contro e uno a favore.

Su proposta della Giunta esecutiva, o di almeno un quinto dei suoi componenti, il Consiglio puo' decidere di invitare alle sedute, in relazione agli argomenti trattati o per udienze conoscitive, rappresentanti di Enti pubblici e privati, di organizzazioni sindacali ed economiche, nonche' di enti ed organismi culturali; la convocazione puo' avvenire anche senza la previa decisione del Consiglio quando vi sia l'accordo tra i Presidenti dei gruppi consigliari.

Le sedute del Consiglio si svolgono nella sede del Comitato, salvo venga diversamente disposto dalla Giunta esecutiva, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi consigliari.

Art. 15. Verbale delle sedute

Le sedute del Consiglio debbono essere verbalizzate da persone all'uopo designate, scelte dal Presidente tra il personale del Comprensorio o, in mancanza, tra i membri del Consiglio stesso.

Art. 16. Gruppi consigliari

Entro un mese dalla data di convocazione della prima seduta, ciascun Consigliere e' tenuto a comunicare alla Presidenza la propria adesione ad un gruppo consigliare.

I Consiglieri, che non rendano la dichiarazione di cui al comma precedente, fanno parte del gruppo misto.

Ciascun gruppo deve essere costituito da non meno di tre Consiglieri, salvo che per le forze politiche che facciano riferimento a gruppi presenti nel Consiglio Regionale o nel Parlamento.

Ogni gruppo consigliare elegge al proprio interno un Presidente, dandone comunicazione al Presidente del Comitato.

Art. 17. Conferenza dei Presidenti dei gruppi

E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, allo scopo di esaminare l'ordine e l'andamento dei lavori del Consiglio.

A tale Conferenza partecipano i Presidenti dei gruppi consiliari di cui all'art. 16.

La Conferenza e' convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Prima di ogni sessione ordinaria, il Presidente convoca la Conferenza allo scopo di fissare il programma ed il calendario di massima dei lavori della sessione.

In caso di mancato accordo, la decisione e' demandata al Consiglio all'inizio della sessione.

Art. 18. Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio si articola, al suo interno, nelle stesse Commissioni in cui si articola il Consiglio regionale.

Art. 19. Composizione e durata in carica delle Commissioni

Le Commissioni sono composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.

Ciascun membro del Consiglio, ad eccezione del Presidente e dei componenti la Giunta esecutiva, deve far parte di almeno una Commissione e non piu' di due.

Il Presidente del Comitato, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, determina il numero dei componenti delle Commissioni e la ripartizione dei seggi tra le singole forze politiche.

Ciascun gruppo provvede quindi alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni e ne da' comunicazione al Presidente.

Le Commissioni durano in carica per tutta la durata del Consiglio; nel caso in cui uno dei loro membri si dimetta o decada da membro del Consiglio, il gruppo di appartenenza ne propone la sostituzione.

Art. 20. Costituzione delle Commissioni

Il Presidente del Comitato convoca i membri designati a far parte di ogni singola Commissione e procede alla sua formale costituzione.

I componenti di ciascuna Commissione, con voto plurimo ed a maggioranza dei due terzi in prima votazione o a maggioranza assoluta in seconda votazione, procedono separatamente ad eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione stessa.

Art. 21. Compiti delle Commissioni

Le Commissioni istruiscono ed approfondiscono le questioni all'esame del Consiglio, esprimono pareri e formulano proposte alla Giunta esecutiva e al Consiglio.

I Consiglieri che non concordino con i pareri o le proposte approvati a maggioranza, possono formulare, singolarmente o a gruppi, relazioni di minoranza, che saranno parimenti prese in esame dall'organo competente.

Spetta al Presidente del Comitato assegnare la trattazione dei singoli argomenti alle diverse Commissioni, salvo l'iniziativa propria delle Commissioni stesse, che dovra', comunque, essere mantenuta nell'ambito delle rispettive competenze.

Esse possono consultare enti, organizzazioni ed esperti; nel caso in cui cio' comporti spesa, questa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio.

Art. 22. Funzionamento delle Commissioni

Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; nelle eventuali votazioni i membri dispongono di voto plurimo, corrispondente al numero dei Consiglieri comprensoriali appartenenti ai rispettivi gruppi; perche' la votazione sia valida, i presenti debbono rappresentare la maggioranza dei componenti il Consiglio.

Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, puo' essere sostituito da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altre Commissioni.

Ai lavori delle singole Commissioni puo' inoltre partecipare, con voto deliberativo, anche un Consigliere per ognuno dei gruppi che non vi abbiano rappresentanti.

Ai lavori delle Commissioni possono altresì partecipare, con voto consultivo, i Presidenti delle Comunita' montane esistenti nel Comprensorio o loro delegati.

Il Presidente del Comitato comprensoriale e i membri della Giunta esecutiva possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Le Commissioni possono sempre richiedere la partecipazione alle loro sedute di un rappresentante della Giunta esecutiva.

Art. 23. Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni

Il Presidente convoca la propria Commissione e, sentito di norma il Vice Presidente, ne fissa l'ordine del giorno, dandone comunicazione al Presidente del Comitato e ai Presidenti delle Comunita' montane.

In caso di assenza o di impedimento, la Commissione e' convocata e presieduta dal Vice Presidente.

Con votazione a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, la Commissione puo' sempre, su proposta di uno o piu' dei suoi membri, modificare o integrare l'ordine del giorno.

Art. 24. Riunione congiunta di Commissioni

Su richiesta di uno o piu' Presidenti di Commissione, il Presidente del Comitato convoca riunioni congiunte di due o piu' Commissioni.

La presidenza di tali riunioni e' affidata al Presidente piu' anziano di eta'.

Art. 25. Commissioni speciali

Il Consiglio puo' istituire, nei casi ed ai fini di cui all'Art. 19 dello Statuto della Regione Piemonte, Commissioni speciali, le quali sono composte e funzionano secondo le modalita' previste per le Commissioni permanenti salvo diversa disposizione del Consiglio stesso.

Le Commissioni speciali si sciolgono automaticamente al compimento del loro mandato.

Titolo III.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 26. Composizione

Il Presidente del Comitato comprensoriale e' coadiuvato da una Giunta esecutiva nominata dal Presidente della Regione in base alla designazione del Consiglio a norma del successivo art. 28.

La Giunta esecutiva e' composta da un massimo di sei membri; il Presidente del Comitato comprensoriale vi partecipa ad ogni effetto e la presiede.

Art. 27. Compiti della Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva:

- a) provvede alla ripartizione degli incarichi fra i propri componenti;
- b) cura i rapporti con gli Enti e gli altri organismi operanti sul territorio del Comprensorio;
- c) dirige gli uffici ed i servizi regionali assegnati al Comitato;
- d) predispone annualmente il bilancio consolidato degli Enti locali che fanno parte del Comprensorio;
- e) propone all'approvazione del Consiglio la previsione di spesa per l'attuazione annuale del Piano Comprensoriale che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 4/6/1975 N. 41, accompagna il bilancio consolidato degli Enti locali che fanno parte del Comprensorio, nonche' le eventuali variazioni della stessa;
- f) propone al Consiglio la previsione di spesa per l'esercizio finanziario, a norma del successivo art. 45 del presente regolamento;
- g) delibera in materia di spese e adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione nel quadro di quanto stabilito al successivo art. 46 del presente regolamento;
- h) promuove, quando lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno, pubbliche conferenze per discutere sui programmi e l'attivita' del Comitato;
- i) cura l'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio;
- l) svolge le altre funzioni che le vengono demandate dal Consiglio o attribuite da disposizioni di legge.

Art. 28. Designazione della Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva e' designata dal Consiglio del Comitato comprensoriale nel proprio seno con votazione palese.

La designazione avviene a seguito della presentazione di liste da parte di almeno un quinto dei membri del Consiglio.

Risulteranno designati i Consiglieri appartenenti alla lista che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio.

Qualora nessuna lista ottenga la suddetta maggioranza, la votazione si ripete una seconda volta nella medesima seduta. In caso di risultato negativo, la votazione è rinviata ad altra seduta, che dovrà tenersi non prima del 10° giorno e non dopo il 20° giorno successivo a quello in cui sono avvenute le prime due votazioni.

Art. 29. Revoca e decadenza della Giunta esecutiva

Il Consiglio, qualora ne sia presentata proposta da parte di almeno un quinto dei suoi componenti, può deliberare, con voto palese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio, la propria sfiducia alla Giunta esecutiva; in tal caso il Presidente della Regione pronuncia la revoca della Giunta stessa.

Il Presidente della Regione, dichiara altresì decaduta l'intera Giunta, allorché si siano dimessi la metà più uno dei suoi componenti; nei casi previsti dai due precedenti commi, il Presidente della Regione nomina la nuova Giunta, previa designazione da parte del Consiglio a norma dell'art. 28.

Art. 30. Decadenza o dimissioni di membri della Giunta

La decadenza da membro del Consiglio del Comitato comprensoriale comporta la decadenza da membro della Giunta esecutiva.

In tal caso, come pure quando un membro della Giunta cessa dalle sue funzioni per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvede alla sostituzione applicando le stesse norme che disciplinano la designazione e la nomina dell'intera Giunta.

Art. 31. Funzionamento

La Giunta è convocata dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

La Giunta delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, intendendosi a questo fine compreso il Presidente, ed a maggioranza dei presenti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche; tuttavia per ognuna deve essere redatto apposito verbale del quale tutti i membri del Consiglio possono prendere visione.

Titolo IV.

IL PRESIDENTE

Art. 32. Designazione del Presidente

Il Presidente del Comitato comprensoriale, la cui nomina compete al Presidente della Regione, è designato dal Consiglio nel corso della prima seduta, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Affinche' un Consigliere possa essere eletto Presidente, e' richiesto che, prima della votazione, la sua candidatura sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio.

Qualora nessun candidato raggiunga la prevista maggioranza, la votazione si ripete una seconda volta nella medesima seduta.

In caso di risultato negativo, la votazione e' rinviata ad altra seduta, che dovra' tenersi non prima del 10° giorno e non dopo il 20° giorno successivo a quello in cui si sono effettuate le prime due votazioni.

Art. 33. Compiti del Presidente

Il Presidente del Comitato comprensoriale:

- a) presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva e ne dirige le adunanze;
- b) rappresenta ad ogni effetto il Comitato;
- c) firma la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento, i verbali delle riunioni, e compie tutti gli atti esecutivi inerenti all'attivita' del Comitato;
- d) convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva;
- e) fissa, sentita la Giunta esecutiva, l'ordine del giorno del Consiglio;
- f) propone al Presidente della Regione di dichiarare la decadenza dei membri del Consiglio nei casi previsti dall'art.15 della legge regionale 4/6/1975 n. 41.

Art. 34. Designazione del sostituto del Presidente

Il Presidente designa un componente della Giunta esecutiva a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 35. Durata in carica e decadenza

Il Presidente del Comitato dura normalmente in carica fino allo scioglimento dell'organo che lo ha designato.

Egli cessa, tuttavia, dalla carica allorche' decada da membro del Comitato comprensoriale, oppure sia pronunciata nei suoi confronti la sfiducia del Consiglio, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su mozione proposta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio stesso.

In questo ultimo caso, il Presidente della Regione ne pronuncia la revoca. Quando, per una delle ragioni di cui al comma 2° del presente articolo, o per dimissioni, o per qualsiasi altra causa, il Presidente del Comitato comprensoriale sia cessato dalla sua funzione, il Presidente della Regione convoca entro trenta giorni il Consiglio comprensoriale per la designazione del nuovo Presidente con le modalita' di cui ai precedente art. 32; la seduta sara' presieduta dal Consigliere piu' anziano di eta'.

Fino che non e' stato nominato il nuovo Presidente, il Consiglio del Comitato comprensoriale non puo' procedere ad alcuna deliberazione.

Art. 36. Incompatibilita'

La carica del Presidente del Comitato e' incompatibile con la carica di Presidente di gruppo consigliere, nonche' di Presidente o membro delle Commissioni di cui all'art. 18.

Titolo V.

PARTECIPAZIONE

Art. 37. Comunita' montane

Il Comitato comprensoriale opera in armonia con le Comunita' montane esistenti nel territorio, le cui prerogative e finalita', volte all'attuazione dei fini istituzionali, sono regolate dalla Legge 3/12/1971, n. 1102 e dalla Legge regionale 11/8/1973, n. 13.

Art. 38. Consultazioni

Sui problemi di sua competenza il Comitato promuove periodiche consultazioni degli Enti locali e delle Comunita' montane nonche' delle forze sociali ed economiche operanti nel Comprensorio.

Le consultazioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, in occasione delle sessioni ordinarie del Consiglio.

Consultazioni straordinarie possono, peraltro, essere decise dal Consiglio, su proposta del Presidente, della Giunta esecutiva o di un quinto dei propri componenti.

Art. 39. Istanze, proposte e interrogazioni di Comuni e Comunita' montane

Ogni comune ed ogni comunita' montana esistenti nel Comprensorio possono, con deliberazione del proprio Consiglio, formulare istanze, proposte o interrogazioni al Comitato comprensoriale.

Spetta alla Giunta esecutiva di prenderle in esame e fornire le dovute risposte, oppure di demandarne l'esame ad una delle Commissioni permanenti o al Consiglio.

Quando trattisi di proposta motivata, tendente ad ottenere una precisa determinazione del Comitato comprensoriale in ordine ad un argomento specifico compreso nell'ambito delle sue competenze, e tale proposta pervenga da una Comunita' montana o abbia raccolto l'adesione di almeno cinque Comuni, la stessa dovra' essere sottoposta al Consiglio, il quale dovra' pronunciarsi in merito.

Art. 40. Istanze proposte e interrogazioni di altri organismi

Le istanze, le proposte e le interrogazioni che pervengono al Comitato comprensoriale da parte di Enti pubblici o di organizzazioni sindacali e di categoria operanti nel Comprensorio saranno trattate secondo le modalita' di cui al 2° comma del precedente art. 39.

Art. 41. Comunicazione al Consiglio

Di tutte le istanze, proposte, interrogazioni di cui ai precedenti articoli 39 e 40, nonche' delle eventuali risposte e decisioni conseguenti, sara' data comunicazione al Consiglio affinche' nei confronti degli argomenti trattati, possano eventualmente avviarsi le procedure previste dagli articoli 9, 10 e 23 per la discussione nelle Commissioni e nel Consiglio stesso, qualora gia' non abbia provveduto la Giunta esecutiva a richiederne la trattazione in tali sedi.

Art. 42. Informazione

Ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 4/6/1975, n. 41, il Comitato comprensoriale provvederà, attraverso la stampa regionale, provinciale e locale e con ogni altro mezzo idoneo, ad assicurare la più ampia informazione circa la propria attività.

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, nonché l'estratto delle decisioni assunte dal Consiglio stesso sono inviati, per conoscenza, al Presidente del Consiglio e della Giunta regionale e a tutti i Comuni del Comprensorio.

Art. 43. Pubblicità

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, nonché l'estratto delle decisioni assunte dal Consiglio stesso, sono esposti presso la sede del Comitato.

Qualsiasi cittadino può prenderne visione o averne copia, previo assolvimento delle relative spese.

Titolo VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44. Uffici e personale

Per quanto concerne il personale e gli uffici, nonché l'attività di studio e di ricerca, si richiama espressamente quanto stabilito dall'art. 8 della Legge regionale 4/6/1975 n. 41.

Il Comitato potrà anche avvalersi di strutture messe a disposizione a titolo gratuito da altri Enti pubblici.

Art. 45. Spese del Comitato

Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Regione. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Bilancio preventivo annuale della Regione stessa, la Giunta esecutiva propone al Consiglio la previsione di spesa del relativo esercizio finanziario, dimensionata come entrata sui capitoli iscritti nel Bilancio di previsione della Regione.

Un eventuale esercizio provvisorio della Regione comporta l'applicazione delle norme di esercizio provvisorio per il Comitato.

Il Consiglio approva la previsione di spesa entro i 15 giorni successivi.

Il Bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo assieme al rendiconto generale dell'attività dell'esercizio precedente.

Art. 46. Ordinaria Amministrazione

Le competenze di ordinaria amministrazione di cui all'art. 19 della Legge 4/6/1975, n. 41 sono quelle che riguardano:

- a) le esigenze di funzionamento e di organizzazione interna del Comitato;

b) l'esecuzione di iniziative specifiche decise dal Consiglio o dalle Commissioni.

Art. 47. Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del Piemonte ai sensi dell'art. 20 della Legge regionale 4/6/1975, n. 41.